



Avvocatura Generale dello Stato

Avvocatura dello Stato

Relazione illustrativa al contratto integrativo 21/11/2016 in materia di utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione 2016

(articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione	21/11/2016
Periodo temporale di vigenza	1° GENNAIO- 31 DICEMBRE 2016
Composizione della delegazione trattante	<p><u>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Avv. Ruggero Di Martino, Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato, titolare del potere di rappresentanza, Presidente della delegazione- Sig.ra Daniela Frascaroli, Area Terza F6, preposto Ufficio II Organizzazione e Metodo dell'Avvocatura Generale dello Stato, con incarico di posizione organizzativa per le relazioni sindacali- Dott.ssa Paola Zaccagnini, Area Terza F5, dell'Ufficio II Organizzazione e Metodo dell'Avvocatura Generale dello Stato- Dott.ssa Severina Catella, Area Terza F1, preposto Ufficio Trattamento economico e di quiescenza personale amministrativo <p><u>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</u></p> <p>FP-CGIL, CISL-FP, UIL-PA, CONFSAL/UNSA, RDB/PI (USB-PI), FLP, Federazione Intesa FP</p> <p><u>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</u></p> <p>FP-CGIL, CISL-FP, UIL-PA, FLP, USB-PI, CONFSAL-UNSA</p>
Soggetti destinatari	<p>Personale delle aree, appartenente al ruolo dell'Avvocatura dello Stato, in servizio presso l'Amministrazione.</p> <p>Personale comandato presso gli uffici dell'Amministrazione, in forza di provvedimento formale.</p>
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	<p>Il contratto integrativo disciplina l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2016 dell'Avvocatura dello Stato.</p> <p>In particolare è destinato a finanziare:</p> <ul style="list-style-type: none">a) posizioni organizzativeb) indennità di mansione a centralinisti non vedentic) pagamento di indennità di turnod) pagamento quote salario accessorio a personale in regime di esoneroe) fondi di Sede per incentivazione della produttività

Modulo 1 - Scheda 1.1

Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>La certificazione di cui al comma 2 dell'art. 40-bis del decreto legislativo n. 150/2009 è effettuata dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cui compete, altresì, il controllo preventivo ex art. 5 decreto legislativo n. 123/2011.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Con decreto dell'Avvocato Generale dello Stato n. 12993/2016, è stato adottato il Piano della Performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. n. 150/2009 relativo al triennio 2016-2018.</p> <p>Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 è stato adottato come sezione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione dell'Avvocatura dello Stato, con decreto dell'Avvocato Generale n. 12913 del 28/1/2016.</p> <p>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 10, comma 8, del d.lgs. n. 33/2013.</p> <p>La Relazione sulla Performance relativa all'anno 2015 è pubblicata nella pertinente sezione di Amministrazione Trasparente.</p>
Eventuali osservazioni		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Indice dei contenuti minimi obbligatori della relazione illustrativa (ai sensi della Circolare IGOP n. 25/2012)

- a) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata;
- b) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione;
- c) *gli effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa;
- d) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia e premialità* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa;
- e) illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio);
- f) illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009.
- g) altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto.

Illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito/materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata

Il contratto integrativo dell'Avvocatura dello Stato 21/11/2016 disciplina l'utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dell'anno 2016, determinato con D.S.G. n. 10034 del 24/10/2016 in Euro 759.140,52 pari ad Euro 572.072,73 al netto dell'IRAP e degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione.

La materia è demandata alla contrattazione collettiva integrativa dall'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001. E' regolata dagli artt. 4 e 32 del CCNL 16.2.1999 del comparto dei Ministeri.

Il contratto integrativo destina le risorse del Fondo unico di amministrazione agli istituti contrattuali di seguito specificati, in virtù delle norme a fianco di ciascun punto indicate:

- posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16.2.1999
- indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (ai sensi dell'art. 2, comma 3 del d.lgs. 165/2001, il CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999 ha previsto in via generale che le somme destinate all'erogazione di tutte le indennità istituite da particolare disposizioni legislative, tra cui l'indennità di mansione per i centralinisti non vedenti confluiscono nel Fondo Unico di Amministrazione)
- compensi per turni, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16.2.1999

- quote di Fondo unico di amministrazione spettanti al personale in regime di esonero dal servizio, ai sensi dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133
- compensi per l'esercizio di compiti particolari, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 16.2.1999
- compenso accessorio relativo all'apporto individuale, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001.

Con riferimento agli istituti contrattuali sopra enunciati, finanziati con il Fondo Unico di Amministrazione, si precisa quanto segue.

Posizioni organizzative

L'art. 3 del contratto integrativo e la Tabella 1 determinano, secondo quanto disposto dai "Criteri per conferimento, valutazione e revoca delle posizioni organizzative" adottati con la Circolare n. 45/2014 del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato, l'ammontare dello stanziamento per il conferimento di posizioni organizzative presso l'Avvocatura Generale e presso le Avvocature distrettuali, nonché la redistribuzione, tanto al Fondo nazionale quanto ai Fondi di sede, dei residui non utilizzati per tale istituto contrattuale.

indennità di mansione ai centralinisti non vedenti

Il contratto integrativo stabilisce l'importo giornaliero dell'indennità (€ 5,00)

compensi per turni

In applicazione dei "Criteri in tema di articolazione dell'orario su turni presso l'Avvocatura dello Stato", adottati con la Circolare n. 45/2014 del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato, è stabilito l'ammontare destinato al pagamento dei compensi per turni da far gravare sul Fondo Unico nazionale, in quanto riferiti ad uffici o servizi che assolvono a funzioni di diretta collaborazione con l'Avvocato Generale e con il Segretario Generale.

personale in esonero

Al fine di garantire al personale in esonero (n. 1 unità) la quota spettante di competenze accessorie già in godimento, sono accantonati gli importi del trattamento economico posti a carico del fondo unico di amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'utilizzo di detta quota è contenuto nell'ambito di quanto previsto dall'art. 24 del D.L. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, nonché dalla circolare DFP n. 10/2008 relativamente al trattamento economico del personale in esonero.

compensi erogabili dalla contrattazione integrativa decentrata

In sede di contrattazione integrativa decentrata, entro il limite del 30% dello stanziamento attribuito, le parti possono destinare quote di Fondo di sede a finanziare turni di cui alla lettera B) dell'art. 2 dei "Criteri in tema di articolazione dell'orario su turni" adottati con la Circolare n. 45/2014.

Le parti possono, altresì, prevedere di attribuire un compenso mensile non superiore ad Euro 40,00 per undici mensilità, per gravose articolazioni dell'orario di lavoro connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale, con specifico riferimento alla realtà locale anche nel quadro della armonizzazione con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali del distretto (ciò in coerenza con la normativa regolamentare - D.P.R. n. 333/1995); potrà essere, inoltre, compensato -

come previsto dall'art. 32 del CCNL 16.2.1999 - l'esercizio di compiti e funzioni che comportano specifiche responsabilità, quali, ad esempio, quelle del consegnatario.

compenso accessorio
relativo all'apporto
individuale

A tale istituto contrattuale è destinato non meno del 70% delle risorse attribuite ai Fondi di sede. L'apporto individuale alle finalità istituzionali è remunerato secondo gli esiti del processo di valutazione, i cui criteri sono stati stabiliti con autonomi atti organizzativi, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative.

ripartizione territoriale delle
risorse del Fondo unico di
amministrazione

Al fine di poter corrispondere il compenso accessorio relativo all'apporto individuale, i compensi per turni e per particolari posizioni di lavoro, le risorse di cui all'art. 2 lett. e), come integrate ai sensi dell'art. 3 lett. c), dell'ipotesi di C.C.I. sono destinate alla costituzione di Fondi di sede, ed assegnate agli uffici dell'Avvocatura dello Stato come da Tabella 2 allegata all'accordo.

In apposita colonna della predetta Tabella sono evidenziate le quote aggiuntive di cui all'art. 3, lett. d).

Quadro di sintesi delle modalità di utilizzo da parte della contrattazione integrativa delle risorse del Fondo unico di amministrazione

<u>Istituto contrattuale</u>	<u>Importo destinato</u>	<u>Modalità di erogazione</u>
Posizioni organizzative	€ 66.881,02 (di cui utilizzati € 55.850,24)	Previa valutazione annuale ai sensi dell'art. 19 del CCNL 16.2.1999
indennità di mansione ai centralinisti non vedenti	€ 20.000,00	ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 29.3.1985, n. 113
compensi per turni	€ 10.000,00	a fronte delle prestazioni effettivamente rese
personale in esonero	€ 670,22	unitamente alle competenze fisse riconosciute
compensi erogabili dalla contrattazione integrativa decentrata	fino ad un massimo del 30% del Fondo di sede	a fronte delle prestazioni effettivamente rese, previa individuazione in sede di contrattazione decentrata delle fattispecie indicate nel CCNI, in coerenza con il quadro regolamentare vigente
compenso accessorio relativo all'apporto individuale	non meno del 70% delle risorse attribuite ai Fondi di sede	Previa valutazione individuale, con i criteri individuati nel Sistema di Valutazione.

Gli *effetti abrogativi impliciti*, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

Nell'ambito della tornata contrattuale 2006-2009 l'Avvocatura dello Stato non ha stipulato un contratto integrativo normativo, ma ha adottato due distinti contratti rispettivamente finalizzati alla definizione dei profili professionali del nuovo ordinamento e alla determinazione dei criteri per l'accesso agli sviluppi economici, ai sensi degli artt. 7, 17 e 20 CCNL 14.9.2007. Non sono stati stipulati contratti integrativi normativi recanti una disciplina degli istituti contrattuali finanziati con il Fondo Unico di Amministrazione.

Il contratto integrativo sottoposto alla certificazione appartiene alla tipologia del contratto integrativo economico annuale, tipologia contrattuale adottata nella prassi dell'Avvocatura dello Stato per regolare gli istituti contrattuali finanziati con il Fondo Unico di Amministrazione.

Nell'ipotesi di contratto integrativo 21/11/2016 non sono stati indicati riferimenti a previgenti contratti integrativi economici o normativi non adeguati; laddove necessario, ne è stata riformulata la disciplina. Non vi sono, inoltre, rinvii a norme non compatibili con l'ordinamento normativo vigente.

La disciplina di utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione dettata dal contratto integrativo in esame sostituisce integralmente la disciplina dell'analogo contratto dell'anno precedente, e di tutti i contratti annuali succedutisi in passato.

Per quanto concerne il riparto di competenza tra legge, contrattazione collettiva e prerogative datoriali in materia di organizzazione e gestione dei rapporti di lavoro, si ritiene che l'ipotesi di accordo rispetti i suddetti ambiti di competenza.

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di *meritocrazia* e *premieria* (coerenza con il Titolo III del Decreto Legislativo n. 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa

Le previsioni del contratto integrativo sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premieria, in quanto l'erogazione dei compensi è commisurata alle prestazioni rese, misurate e valutate secondo i criteri individuati nel Sistema di Misurazione e Valutazione e sulla base del raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano della Performance 2015-2017.

Illustrazione e specifica **attestazione** della coerenza con il principio di *selettività delle progressioni economiche* finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - progressioni orizzontali – ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo n. 150/2009 (previsione di valutazioni di merito ed esclusione di elementi automatici come l'anzianità di servizio)

Il contratto integrativo in esame non prevede la destinazione di risorse a *progressioni economiche* finanziate con il Fondo.

Illustrazione dei *risultati attesi* dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance), adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del Titolo II del Decreto Legislativo n. 150/2009

Gli obiettivi specifici indicati nel Piano della Performance 2016-2018, volti al miglioramento gestionale dell'Istituto con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza (amministrazioni patrocinate) cui sono rivolti i servizi, alla razionalizzazione dei processi anche attraverso una sempre maggiore automazione e gestione informatizzata delle attività, al puntuale adeguamento dei processi di lavoro e dell'organizzazione alle innovazioni legislative e ai cambiamenti imposti dall'andamento del contenzioso, sono stati monitorati ed hanno evidenziato buoni risultati conseguiti presso le strutture centrali e periferiche dell'Avvocatura dello Stato.

Poiché una parte rilevante del Fondo Unico è destinata all'erogazione del premio di produttività, previa valutazione dei comportamenti organizzativi tenuti e dei risultati conseguiti, ci si attende che ciò costituisca un incentivo per il miglioramento del rendimento professionale.

L'attribuzione del compenso di produttività, previa valutazione dell'apporto individuale, contribuisce a consolidare una cultura della premieria legata al rendimento, come atteso dal quadro normativo vigente.

In merito alle ulteriori scelte negoziali operate, si sottolinea quanto segue.

Per quanto concerne l'istituto delle posizioni organizzative, sottoposte a valutazione annuale, si evidenzia la valenza strategica di tali incarichi per l'Avvocatura dello Stato, unica amministrazione del comparto a non disporre di un organico di dirigenza amministrativa, alla cui carenza sopperisce il ruolo dei funzionari dell'area terza.

E' stata pertanto confermata la destinazione di una quota del FUA al pagamento delle indennità previste per le posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 18 del CCNL 16.2.1999, in favore del personale di terza Area cui risultino attribuite specifiche responsabilità,.

L'art. 3 del contratto integrativo determina gli importi destinati a finanziare le posizioni organizzative per l'Avvocatura Generale dello Stato e per le Avvocature distrettuali dello Stato e destina le somme non impiegate ad altri utilizzi (come precisato nella Tabella 1).

Per quanto concerne la destinazione dei Fondi di sede, entro il limite del 30% la contrattazione integrativa decentrata può disporre l'utilizzo di quote alle specifiche esigenze locali, in coerenza con le disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione degli Uffici dell'Istituto.

Il D.P.R. n. 333/1995, infatti, attribuisce agli Avvocati distrettuali la facoltà di adeguare l'orario di servizio alla specifica realtà locale, anche al fine di realizzare il criterio organizzativo della armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze di funzionamento degli uffici giurisdizionali e con gli orari delle amministrazioni pubbliche.

Per le specifiche esigenze istituzionali delle sedi, pertanto, possono essere finanziati turni pomeridiani e gravose articolazioni dell'orario di lavoro al fine di realizzare l'armonizzazione e l'adeguamento anzidetto.

Parimenti, è rimessa alla contrattazione decentrata, in considerazione del peculiare assetto organizzativo di ciascun ufficio, l'individuazione di specifiche responsabilità connesse allo svolgimento di compiti e funzioni proprie della realtà amministrativa dell'Avvocatura dello Stato, quali ad esempio l'incarico di consegnatario.

Altre informazioni eventualmente ritenute utili per la migliore comprensione degli istituti regolati dal contratto

Non si ritiene di dover aggiungere altre informazioni.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Ruggero Di Martino